



ORD. N. 488 DEL 02-11-17

Prot. 14193
Riferimento Prot. 12165

**REVOCA DELL'ORDINANZA N. 351 E
ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE FAST**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 26 ottobre 2016 si è verificato un grave evento sismico, seguito da successive scosse di forte intensità, che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA L'ESTENSIONE degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (16A07781) (GU Serie Generale n. 253 del 28-10-2016);

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale incaricato dalla Protezione Civile in data 26/02/2017 squadra n. MR176 (schede n. 004 – n. 005 del 26/02/2016), presso gli edifici siti in **Vocabolo Subbiano n. 527**, distinti in catasto al:

- **Foglio 51, particella 11 – N. aggr. 01321 – N. Edificio 001**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **"EDIFICIO NON UTILIZZABILE"** (scheda n. 005);
- **Foglio 51, particella 11 – N. aggr. 01321 – N. Edificio 002**, che ha emesso un giudizio di agibilità compilando la **scheda FAST** con esito: **"EDIFICIO NON UTILIZZABILE"** (scheda n. 004);

VISTA l'Ordinanza di inagibilità N. 351 (registrata al nostro Protocollo con n. 12165 del 29/09/2017), nella quale venivano erroneamente individuati alcuni dei proprietari/responsabili;

VALUTATO che la situazione può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.l.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

L'INAGIBILITÀ degli immobili sopra descritti, siti a Matelica in **Vocabolo Subbiano n. 527**, distinti in catasto al **Foglio 51 - particella 11 - sub. 8**, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualsiasi titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

1 - **lo sgombero, il divieto** di accesso e di utilizzo dell'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizione di sicurezza;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile: tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

3 - la **Revoca dell'Ordinanza N. 351** (registrata al nostro Protocollo con n. 12165 del 29/09/2017), per mero errore formale nell'individuazione dei proprietari/responsabili;

DISPONE

che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda:

- A notificare la presente ordinanza a:

- **Fantini Ugo Maria**, in qualità di Curatore del Fallimento – **INDUSTRIA ALIMENTARE MEDITERRANEA SRL** in liquidazione – residente in **Contrada Crocette, n. 12 - CAP 62010, Morrovalle (MC)**;

in qualità di proprietario e/o residente e/o responsabili degli immobili siti a Matelica in **Vocabolo Subbiano n. 527**, distinti in catasto al **Foglio 51 - particella 11 - sub. 8**;

- A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Macerata (UTG);
- Provincia di Macerata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

- della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

RENDE NOTO

Che entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza i soggetti interessati dovranno consegnare presso gli uffici speciali per la ricostruzione la scheda AEDES di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza Post-Sisma, con allegata perizia giurata redatta da un professionista privato abilitato ed incaricato direttamente dai soggetti interessati medesimi, come disposto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 10 del 19 dicembre 2016.

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

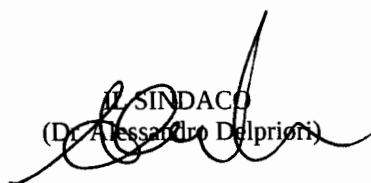
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. RONCI Roberto, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Matelica contattabile al n. 3332443389.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dal Comune di Matelica, li 27/10/2017


IL SINDACO
(Dr. Alessandro Delpriori)